



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE

Il giorno quattordici del mese di dicembre dell'anno duemilacinque nell'apposita sala delle adunanze, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente in seduta pubblica di prima convocazione

Per l'adozione della presente deliberazione risultano presenti i signori:

Marco Tedde, Sindaco **P**

P	ANGIUS	Angelo	P	GROSSI	Adriano
A	ARMANI	Ombretta	P	IBBA	Angelo
A	BALLARINI	Ennio	P	MARTINELLI	Gianni
A	BASSU	Tonio	A	MONTALTO	Claudio
P	BECCIU	Gianfranco	A	PAIS	Michele
A	CAMBONI	Bachisio	P	MELONI	Giorgio
P	CAMERADA	Antonio	P	PIRISI	Maurizio
A	CHERCHI	Giovanni	P	POLO	Leonardo
P	CHESSA	S. Giulio	A	SALARIS	Maria Grazia
A	COLAVITTI	Gerolamo	A	SCALA	Gavino
P	CONOCI	Mario	A	SECHI	Carlo
A	CUREDDA	Vittorio	P	SPANO	Giovanni A.
P	DONADU	Antonio	P	PAULESU	Andrea
P	MANCA	Mauro	A	TILLOCA	Giuseppe
P	GIORICO	Mauro	P	ZANETTI	Alberto

Assume la Presidenza Dott. Mario Conoci

con l'assistenza del Segretario Generale dott. Pierino Arru

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

CHE con istanza prot.n.0046054 del 11.08.2005 il Sig. Salvatore Masala Presidente della "Cantina Santa Maria La Palma" ha chiesto che le aree di pertinenza dell'azienda, distinte in catasto al foglio 5 mapp.38-207-205 della superficie complessiva di mq.37.545, classificate nel vigente P.R.G. C2 (borgate), venga riconosciuto lo status di zona di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agro alimentari con mantenimento delle strutture esistenti e di poter fruire degli ampliamenti necessari finalizzati all'incremento ed alla razionalizzazione dei processi produttivi;

N° 61

del 14.12.2005

Oggetto:

ADOZIONE
VARIANTE
P.R.G. da
sottozona C2 a
sottozona D2 bis
"Cantina S.Maria
La Palma"

N° 84

Publicata all'Albo
 Pretorio del
 Comune per gg.
 15 dal

84
21 DIC 2005
IL MESSO
COMUNALE

Trasmesso al
 Comitato
 di Controllo EE.LL.

il

Prot. n.

CHE la localizzazione dell'azienda all'interno della borgata di S.M. La Palma riconduce qualsiasi tipo di intervento edilizio, che non sia la manutenzione ordinaria e/o straordinaria, alla redazione di un Piano Particolareggiato che deve necessariamente coinvolgere l'intero comparto edificatorio;

CHE tale classificazione non tiene conto di una attività imprenditoriale presente come tale sin dagli anni 50 e costituisce senz'altro un punto di riferimento dell'intera Regione;

CHE nel corso degli anni le varie aziende presenti nella zona hanno via via incrementato la propria produzione andando incontro a radicali trasformazioni legate sia alla opportunità di affacciarsi su nuovi mercati di vendita dei prodotti che alla necessità di essere competitivi in un mercato che, con l'andare del tempo, è divenuto sempre più specializzato e concorrenziale;

RAVVISATA pertanto la necessità, per la futura crescita dell'azienda, anche alla luce del finanziamento concesso all'azienda con il POR 2000/2006, apportare una variante al vigente P.R.G. che modifichi l'attuale zonizzazione riconoscendo all'azienda e alle sue aree di pertinenza, lo status di zona di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agro alimentari;

VISTA la deliberazione della G.C. N.268 del 11.11.2005;

VISTA la Tav.N.6 allegata al Decreto Assessoriale n°1427/U del 5.11.1984 con la quale è stato definitivamente approvato il vigente Piano Regolatore Generale;

VISTA la nuova tavola grafica predisposta dall'Ufficio Tecnico "Servizio Urbanistica", che viene allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante, con la relativa individuazione della sottozona **D2 bis**, nella quale si prescrivono le seguenti norme:

Art. 22BIS

SOTTOZONA D/2 bis: ARTIGIANALE di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

La sottozona comprende l'area occupata sin dagli anni 50 dalla Cantina Santa Maria La Palma, ove sono presenti impianti industriali per la trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli, per i quali il P.R.G. prevede una limitata espansione.

Sono quindi consentiti in questa sottozona, limitati ampliamenti dello stabilimento, entro il limite del 30 % della volumetria esistente, alla data di approvazione della presente norma, e regolarmente documentata.

La destinazione d'uso dell'eventuale ampliamento dovrà esclusivamente essere attinente il processo produttivo e la ragione sociale della Cooperativa.

Stante il carattere di completezza dell'insediamento e la presenza di tutte le opere di urbanizzazione, non si rende necessaria la predisposizione di un Piano di Lottizzazione; il P.R.G. si attuerà pertanto a mezzo di intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- Ampliamento volumetrico consentito non superiore al 30 % del volume esistente regolarmente documentato e comunque tale da non superare l'indice fondiario di 3 mc/mq;
- Rapporto di copertura non superiore ad 1/2 della superficie;
- Altezza massima non superiore a quella degli edifici esistenti;
- Distacchi minimi dai confini di m. 6 e dalla strada di accesso di m. 10 (potranno essere edificate sul confine solo costruzioni accessorie di altezza non superiore a mt 2.50).

In merito ai rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, si richiama il rispetto dell'art. 8 del D.P.G.R.S. 20.12.1983 n° 2266/U.

VISTO il parere della II Commissione Consiliare espresso in data 6.12.2005;

VISTO il parere favorevole della Commissione Edilizia espresso in data 7.12.2005;

VISTO il D.Lgs n.267 del 18.08.2000

con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa

- di adottare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 L.R. 45/1989, la variante al P.R.G. da sottozona C2 a sottozona **D2 bis** (ARTIGIANALE di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli) con l'introduzione dell'art. 22 bis nelle N.d.A., relativa alle aree di pertinenza dell'azienda "Cantina Santa Maria La Palma " distinte in catasto al foglio 5 mapp.38-207-205 della superficie complessiva di mq.37.545, costituita dai seguenti elaborati che vengono allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante:

- **TAVOLA N.6 P.R.G. stato attuale - VARIANTE**
 - **N.d.A. - VARIANTE - integrazione ART. 22 bis**
 - **RELAZIONE TECNICA**

- di dare mandato al Dirigente del settore per tutti gli adempimenti conseguenti alla definizione del presente atto;

- di provvedere all'evasione di quanto previsto dall'art.20 della Legge Regionale 22 dicembre 1989, N.45;

Ai sensi dell'art. 49 D.lg. n.267 del 18.08.2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI
Dott. Arch. Vittoria Lodonì



Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

